



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GEN. 2011

Nell'anno **duemilaundici**, addì **25 gennaio** alle ore **15.49**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0004016 del 20.01.2011, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: dott. Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.08), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo (entra alle ore 15.58), sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 15.58), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore di ragioneria**, dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di segretario ai soli fini della verbalizzazione.

È assente giustificato: il Direttore Generale

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GEN. 2011

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
Il Responsabile
dott. Daniele RICCIONI

SPIN OFF "AICOMPLY S.r.l."- RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

Si ricorda che questo Consesso, con delibera del 28.07.2009, ha approvato la proposta di costituzione dello Spin-off universitario denominato "AICOMPLY", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dal prof. Massimo Tronci.

L'obiettivo di "AICOMPLY" è quello di realizzare un sistema di Compliance & Risk Management, attraverso la realizzazione di un supporto metodologico e tecnologico che sia in grado di determinare il livello di rischio effettivo al quale sono esposte le organizzazioni pubbliche e private.

Tale Spin-off, costituito in data 18.03.2010, ha un capitale sociale di € 10.000,00 (diecimila) ripartito secondo la seguente compagine:

- Università "La Sapienza"	:	10,00%	(1.000,00 €)
- prof. Massimo Tronci (prof. Ordinario)	:	15,00%	(1.500,00 €)
- dott. ing. Francesco Costantino (ricercatore)	:	13,00%	(1.300,00 €)
- dott. ing. Giulio Di Gravio (assegnista di ricerca)	:	13,00%	(1.300,00 €)
- Step Two S.r.l.	:	45,00%	(4.500,00 €)
- Scientec Italia S.r.l.	:	4,00%	(400,00 €)

Pertanto, la partecipazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" allo Spin off in questione, è pari al 10% (€ 1.000,00).

Si porta a conoscenza di questo Consesso che, con nota del 10.12.2010, la "Scientec Italia" S.r.l., in persona del proprio Amministratore unico dott. Adolfo Lagattola, ha manifestato l'intenzione a tutti gli altri soci di cedere l'intera quota di capitale sociale dalla medesima sottoscritta (pari al 4%, per € 400,00 nominali), giustificando l'operazione con le mutate strategie che determinano, per tale società, l'adozione di una "mission" che non risulta più sinergica e coerente con quella di "AICOMPLY".

Di conseguenza, questa Università è chiamata, con il presente atto, ad esercitare, o meno, il diritto di prelazione sulla predetta quota sociale dello Spin off offerta in cessione dalla "Scientec Italia" stessa, così come espressamente previsto dall'art. 9, punti 9.3 e 9.4, dello Statuto di "AICOMPLY".

Per l'effetto, si propone la rinuncia da parte dell'Università degli Studi "La Sapienza" al diritto di prelazione sulla predetta quota di capitale sociale dello Spin off "AICOMPLY", offerta in cessione dal socio "Scientec Italia" S.r.l.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'iniziativa rimangono fermi i termini già approvati nella seduta del 28.07.2009.

Allegati parte Integrante:

- nota del 10.12.2010 di comunicazione del socio "Scientec Italia" S.r.l. della Spin-off "AICOMPLY";
- Statuto della Spin-off "AICOMPLY".

Allegati in visione:

- estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2009.

RIP. V - SETT. III

20 GEN. 2011

PERVENUTO IL



25 GEN. 2011

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 26/11

IL CONSIGLIO

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità dell'Ateneo;
- Visto il Regolamento per la Costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, emanato con D.R. n. 429 del 28.09.2006;
- Vista la propria precedente delibera del 28.07.2009, con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello spin-off universitario denominato "AICOMPLY" nella forma giuridica di S.r.l.;
- Considerato altresì che la Società "Scientec Italia" S.r.l., con apposita nota del 10.12.2010, ha comunicato all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" l'intenzione di cedere l'intera quota (pari al 4%) di capitale sociale di "AICOMPLY" da essa sottoscritta, al suo valore nominale di € 400,00, a mezzo atto di alienazione a titolo di compravendita;
- Considerato inoltre che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in conseguenza della predetta comunicazione, è quindi chiamata ad esprimersi in merito all'esercizio o meno del diritto di prelazione su tale parte di capitale sociale dello Spin-off offerto in cessione;
- Considerato infine che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza, a fronte di quanto comunicatole, non ravvisa la necessità e/o utilità di esercitare il diritto di prelazione sulla quota di capitale sociale offerta in cessione dal socio "Scientec Italia" S.r.l.;
- Presenti n. 19 e votanti n. 18, maggioranza n. 10 con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dai consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Saponara, De Nigris Urbani, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano

DELIBERA

di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione sulla quota del 4% (€ 400,00 nominali su un capitale sociale complessivo di € 10.000,00) offerta in cessione dalla "Scientec Italia" S.r.l., socio della società di spin off



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

universitario "AICOMPLY" S.r.l., ai sensi dell'art. 9, punti 9.3 e 9.4, dello Statuto della medesima società.

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

25 GEN. 2011

IL SEGRETARIO
Simonetta Banalli

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

UNRSI

SCIENTEC ITALIA SRL

Via III Traversa Romanella n. 18

COMUNE SAN GIOVANNI A PIRO (SA)

Spettabili Soci Alcomply Srl

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

ENTRATA
prot. n. 0089787
del 18/12/2010
classif. III/10

- Al Magnifico Rettore
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
LA SAPIENZA
Piazzale Aldo Moro n. 5
00185 - Roma
- e p.c. DOTT.SSA SABRINA LUCCARINI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
LA SAPIENZA
UFFICIO VALORIZZAZIONE RICERCA SCIENTIFICA E
INNOVAZIONE
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
- Dott. MASSIMO TRONCI
Via Segesta n. 1
00100 ROMA
- Dott. COSTANTINO FRANCESCO
Via della Mendola n. 212
00100 - Roma
- Dott. GIULIO DI GRAVIO
Via Sebenico n.2
00100 - Roma
- Spett.le STEP TWO SRL
Via Sestriere n. 25
00135 ROMA

e p.c. al Consiglio di Amministrazione

- Dott. Massimo Tronci
Via Segesta n. 1
00100 ROMA
- Ing. Roberto Cecilia Santamaria
Via Sestriere n. 25
00135 - Roma
- Dott. Giorgio Graziani
Via Giuseppe Avezzana 51
00195 - Roma
- Dott. Federico Cantatrione
Via Lattanzio n.88
00136 - Roma

AR

Offerta in prelazione di una quota del capitale sociale della Alcomply s.r.l.

Il sottoscritto Adolfo Lagattoila nato a Bari il 13 luglio 1940, legale rappresentante della società Scientec Italia srl, in considerazione delle mutate strategie e missione della società, non più sinergiche con quelle di Alcomply, è intenzionato a cedere la propria

quota di partecipazione del 4% del capitale sociale della Alcomply Srl, pari a € 400,00 (Euro quattrocento/00), al valore nominale

offre

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 dello statuto sociale in prelazione ai soci che risultano come tali per effetto della loro iscrizione nell'elenco depositato presso il registro delle imprese, la propria suddetta quota di partecipazione alle condizioni sopra indicate.

Invita

il Soci medesimi ad esercitare tale proprio diritto di prelazione entro e non oltre il termine previsto dallo statuto o, qualora non fosse interessato, a darne formale comunicazione al sottoscritto al fine di agevolare la conclusione dell'atto.

Roma, il 10 dicembre 2010

Amministratore Unico



ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di marzo in Roma, presso l'Università La Sapienza, Piazzale Aldo Moro - Palazzo del Rettorato; qui richiesto.

(18 marzo 2010)

Innanzi a me MARCO DE LUCA Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

- TRONCI Massimo, nato a Bari il 1° agosto 1956, Cod. Fisc. TRN MSM 56M01 A662U, domiciliato a Roma, Via Segesta n. 1, coniugato in regime di separazione dei beni;

- COSTANTINO (cognome) Francesco (nome), nato a Roma il 9 gennaio 1976, Cod. Fisc. CST FNC 76A09 H501Z, domiciliato a Roma, Via della Mendola n. 212, coniugato in regime di separazione dei beni;

- DI GRAVIO Giulio, nato a Roma il 19 gennaio 1977, Cod. Fisc. DGR GLI 77A19 H501C, domiciliato a Roma, Via Sebenico n. 2; di stato civile libero; tutti cittadini italiani;

- per l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, Cod. Fisc. 80209930587 e P. IVA 02133771002, di nazionalità italiana; il Prof. AVALLO-

NE Francesco, nato a Roma il 28 ottobre 1943, Cod. Fisc. VLL FNC 43R28 H501J, domiciliato a Roma, Via Montebruno n. 12; nella sua qualità di procuratore speciale e Prorettore Vicario dell'Università stessa, giusta procura speciale conferitagli dal Prof. Luigi FRATI, nato a Siena il 10 aprile 1943, quale Rettore e legale rappresentante della suddetta Università, procura a rogito Notaio Andrea Fedele di Roma in data 15 marzo 2010 rep. n. 42.925 che, in originale si allega al presente atto sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa volontà dei comparenti. Il Prof. Luigi FRATI ha rilasciato la suddetta procura in base a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della suddetta Università in data 28 luglio 2009 il cui verbale, in copia autentica, trovasi allegato sotto la lettera A) alla procura come sopra allegata al presente atto sotto la lettera A);

- per la Società "STEP TWO S.R.L." con sede nel Comune di Roma, attualmente in Via Sestriere n. 25, capitale sociale Euro 10.000,00=, iscritta al n. 1174088 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma, Cod. Fisc., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02313970598, di nazionalità italiana; l'Amministratore Unico e legale rappresentante Signor CECILIA SANTAMARIA Roberto, nato a Roma il 14 agosto 1953, Cod. Fisc. CCL RRT 53M14 H501P, domiciliato per la carica ove sopra; fornito dei ne-

cessari poteri;

- per la Società "SCIENTEC ITALIA - S.R.L." con sede nel Comune di San Giovanni a Piro (SA), attualmente in Via III Traversa Romanella n. 18, capitale sociale Euro 90.000,00-, iscritta al n. 380638 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Salerno, Cod. Fisc. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno: 04052811009 di nazionalità italiana, l'Amministratore Unico e legale rappresentante Signor LAGATTOLLA Adolfo, nato a Bari il 13 luglio 1940, domiciliato per la carica in San Giovanni a Piro, ove sopra; fornito dei necessari poteri.

Detti comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, in proprio e nelle suddette qualità, convengono e stipulano quanto segue:

PRIMO

1) Tra i comparenti signori TRONCI Massimo, COSTANTINO Francesco e DI GRAVIO Giulio, l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA" e le Società "STEP TWO S.r.l." e "SCIENTEC ITALIA - S.r.l.", queste ultime tre come sopra rispettivamente rappresentate, è costituita una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione: "AICOMPLY - Società a Responsabilità Limitata".

2) La sede della società è posta nel Comune di Roma.

Ai soli fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, anche ai sensi dell'art. 111-ter delle norme di at-

tuazione del Codice Civile, i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale dove è stata posta come sopra la sede della società in Roma è fissato in Via di Castel Giubileo 62. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare quindi il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

3) La Società ha per oggetto la realizzazione e fornitura di sistemi, soluzioni e servizi di assistenza e consulenza per il "compliance management" e per l'organizzazione aziendale, in Italia e all'estero, nelle Imprese Private e nella Pubblica Amministrazione. In particolare la società:

- pone in essere ogni attività connessa e funzionale all'oggetto sociale, anche a livello internazionale;
- promuove e supporta la ricerca (di base e applicata), lo sviluppo e la prototipazione di soluzioni tecnologiche innovative nel campo dell'organizzazione aziendale e del "compliance management" in collaborazione con Università e Enti di ricerca specializzati;
- produce, fornisce e assicura assistenza e manutenzione di sistemi, soluzioni e apparati hardware necessari al "compliance management" e all'organizzazione aziendale;
- sviluppa sistemi e soluzioni software e web-oriented per il

"compliance management" e l'organizzazione aziendale;

- acquista, cede, aliena licenze, conoscenze, diritti di proprietà industriale e quanto altro inerente e relativo al raggiungimento dello scopo sociale;

- presta, nell'ambito delle proprie competenze, servizi di assistenza e consulenza aziendale e prestazioni d'opera in tutte le aree aziendali (amministrazione, controllo di gestione, produzione, commerciale, risorse umane, tecnologie);

- eroga servizi in modalità "outsourcing";

- sviluppa la rappresentanza di apparati hardware e sistemi software prodotti da terzi ai fini della commercializzazione;

- redige, stampa e commercializza testi, manuali o altri supporti didattici anche mediante strumenti informatici e tecnologici in genere.

E' esclusa ogni attività riservata per legge a professionisti abilitati iscritti nei relativi Albi.

La società, nell'osservanza della normativa che disciplina le specifiche materie e quindi, previo le autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni eventualmente richieste, e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e bancaria (esclusa la raccolta del risparmio) ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento dello scopo sociale; a tal fine potrà contrarre mutui, comunque garantiti, prestare fidejussioni, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni ed

interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine, comunque con esclusione di ogni fine di collocamento, esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto purché ciò sia esercitato in misura non prevalente rispetto all'attività ordinaria ed anche nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 197 del 1991 e successive anche per quanto attiene all'intervento degli intermediari abilitati, ed al D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385.

4) II capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi), assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:

- "STEP TWO S.r.l." per una partecipazione di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero centesimi) pari al 45% (quarantacinque percento) del capitale sociale;

- Massimo Tronci per una partecipazione di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero centesimi) pari al 15% (quindici percento) del capitale sociale;

- Francesco Costantino per una partecipazione di Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero centesimi) pari al 13% (tredici percento) del capitale sociale;

- Giulio Di Gravio per una partecipazione di Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero centesimi) pari al 13% (tredici percento) del capitale sociale;

- "Università degli Studi di Roma La Sapienza" per una parte-

cipazione di Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

- "Scientec Italia - S.r.l." per una partecipazione di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero centesimi) pari al 4% (quattro per cento) del capitale sociale.

La somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero centesimi) pari al 25% (venticinque per cento) del suindicato capitale sociale, da ciascun socio versata proporzionalmente alla quota di partecipazione sottoscritta, risulta prima d'ora versata presso la "UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.", - Agenzia Roma Parioli "A" 723, tramite la Signora PARENTE GIOVANNA, procuratrice infra nominata, come da ricevuta di deposito rilasciata in data 17 marzo 2010; che sarà esibita in sede di iscrizione al competente Registro delle Imprese. La parte residua del capitale sociale, come sopra fissato in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero centesimi) ed al quale corrisponde il valore complessivo dei conferimenti, da farsi tutti in denaro, le parti dichiarano essere stata già versata nelle casse sociali.

5) I soci nominano quale Organo Amministrativo della Società un Consiglio di Amministrazione, fino a revoca o dimissioni, nelle persone dei Signori:

- CECILIA SANTAMARIA Roberto, comparente sopra indicato, quale Presidente;

- GRAZIANI Giorgio, nato a Roma il 20 luglio 1957, Cod. Fisc.

GRZ GRG 57L20 H501S, domiciliato a Roma, Via Giuseppe Avezzana 51; quale Consigliere;

- CANTATRIONE Federico, nato a Roma il 20 agosto 1968, Cod. Fisc. CNT FRC 68M20 H501H, domiciliato a Roma, Via Lattanzio n. 88; quale Consigliere;

- TRONCI Massimo, comparente sopra indicato, quale Consigliere;

conferendo al Consiglio stesso tutti i poteri di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale di cui infra.

La nomina del o degli Amministratori Delegati verrà effettuata nella prima convocanda riunione del Consiglio di Amministrazione.

6) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).

SECONDO

La vita e l'organizzazione della società, le norme sull'amministrazione e sulla rappresentanza richieste anche dall'art. 2463, n. 7) del comma II, cod.civ., sono regolate, contenute ed indicate nelle seguenti

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"AICOMPLY - Società a Responsabilità Limitata":

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

1 Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "AICOMPLY - Società a Responsabilità Limitata".

2 Sede e domicilio dei soci

2.1 La società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (quali, a titolo meramente esemplificativo, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente paragrafo 2.1; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in un Comune differente da quello indicato al precedente paragrafo 2.1. e di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

3 Oggetto sociale

3.1 La Società ha per oggetto la realizzazione e fornitura

di sistemi, soluzioni e servizi di assistenza e consulenza per il "compliance management" e per l'organizzazione aziendale, in Italia e all'estero, nelle Imprese Private e nella Pubblica Amministrazione. In particolare la società:

- pone in essere ogni attività connessa e funzionale all'oggetto sociale, anche a livello internazionale;
- promuove e supporta la ricerca (di base e applicata), lo sviluppo e la prototipazione di soluzioni tecnologiche innovative nel campo dell'organizzazione aziendale e del "compliance management" in collaborazione con Università e Enti di ricerca specializzati;
- produce, fornisce e assicura assistenza e manutenzione di sistemi, soluzioni e apparati hardware necessari al "compliance management" e all'organizzazione aziendale;
- sviluppa sistemi e soluzioni software e web-oriented per il "compliance management" e l'organizzazione aziendale;
- acquista, cede, aliena licenze, conoscenze, diritti di proprietà industriale e quanto altro inerente e relativo al raggiungimento dello scopo sociale;
- presta, nell'ambito delle proprie competenze, servizi di assistenza e consulenza aziendale e prestazioni d'opera in tutte le aree aziendali (amministrazione, controllo di gestione, produzione, commerciale, risorse umane, tecnologie);
- eroga servizi in modalità "outsourcing";
- sviluppa la rappresentanza di apparati hardware e sistemi

software prodotti da terzi ai fini della commercializzazione;
- redige, stampa e commercializza testi, manuali o altri supporti didattici anche mediante strumenti informatici e tecnologici in genere.

E' esclusa ogni attività riservata per legge a professionisti abilitati iscritti nei relativi Albi.

3.2 La società, nell'osservanza della normativa che disciplina le specifiche materie e quindi, previo le autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni eventualmente richieste, e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e bancaria (esclusa la raccolta del risparmio) ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento dello scopo sociale; a tal fine potrà contrarre mutui, comunque garantiti, prestare fidejussioni, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine, comunque con esclusione di ogni fine di collocamento, esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto purché ciò sia esercitato in misura non prevalente rispetto all'attività ordinaria ed anche nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 197 del 1991 e successive anche per quanto attiene all'intervento degli intermediari abilitati, ed al D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385.

4 Durata

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

CAPITALE-FINANZIAMENTI-PARTECIPAZIONE SOCIALE

5 Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi) ed è diviso in quote, come per legge.

5.2 La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 e. e. in ordine alla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

5.3 In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della Società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria, prestate a supporto di detto conferimento, possono essere, in qualsiasi momento, sostituite con il versamento, a titolo di cauzione a favore della Società, del corrispondente importo in danaro.

5.4 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta.

5.5 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, inviata dagli amministratori a ciascun socio,

recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore per l'esercizio del predetto diritto di opzione.

5.6 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto dai soci per l'intero, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale non lo escluda.

5.7 I soci possono decidere che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso in cui l'interesse della Società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso, spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 cod. civ.

5.8 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura - o a titolo gratuito - mediante passaggio di riserve disponibili a capitale - in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci, da adot-

tarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

6 Finanziamenti soci e Titoli di debito

6.1 La società potrà ricevere dai soci versamenti volontari in conto capitale e a fondo perduto che, ai sensi della normativa in materia, non costituiscano forme vietate di raccolta del risparmio. I soci potranno altresì effettuare finanziamenti volontari, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con o senza interessi, alla società, nei limiti e con le modalità di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 e di ogni altra successiva disposizione normativa od altre delibere del sopracitato Comitato in merito, nonché in ottemperanza alla normativa tempo per tempo vigente in materia.

6.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 cod. civ.

6.4 La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto stabilito dalla legge, in seguito a decisione dell'Assemblea dei Soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.

7 Riduzione del capitale

7.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

7.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

8 Diritti dei soci

8.1 I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta nel capitale della Società.

9 Partecipazioni e loro trasferimento

9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ.

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 cod. civ.

9.3 Le partecipazioni sono liberamente alienabili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti nel **Registro delle Imprese**, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo paragrafo 9.4.

9.4 Nel caso alienazione della quota sociale o di parte di essa, sia a soci che a terzi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione all'acquisto a parità di condizioni, in proporzione alla quota da ciascuno posseduta. A tal fine, il socio che intende alienare deve comunicare agli altri soci, quali risultano dall'elenco depositato presso il Registro delle Imprese, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la proposta, il prezzo e le modalità del trasferimento; il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'offerente. Coloro che esercitano il diritto di prelazione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione in proporzione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non prelazionate.

9.5 Agli effetti del presente articolo, per alienazione della quota sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui al presente statuto, si intende qualunque negozio concernente la piena o la nuda proprietà, o l'usufrutto di detti quote o diritti (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, la compravendita, la permuta, la donazione,

il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", ecc.), in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il mutamento di titolarità di detti quote o diritti.

9.6 Ove si tratti di alienazione a titolo gratuito od oneroso per atto tra vivi con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unica particolarità che il prelazionante dovrà corrispondere all'alienante a titolo oneroso o al donatario una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione, da determinarsi ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.

9.7 Di fronte alla Società, il trasferimento delle quote non produce effetto che in seguito all'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel rispetto della clausola di prelazione.

9.8 La mancata comunicazione ai soci dell'offerta di alienazione delle quote comporta l'inefficacia dell'alienazione stessa nei confronti della Società ed esclude l'iscrizione dell'acquirente quale socio nel Registro delle Imprese.

10 Morte del socio

10.1 Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune

e si applicano gli artt. 1105 e 1106 cod. civ.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

11 Decisioni dei soci

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

11.2.1 l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

11.2.2 la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;

11.2.3 la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

11.2.4 le modificazioni dell'atto costitutivo;

11.2.5 le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.3 Non possono partecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo paragrafo 11.4, che nelle forme di cui al successivo art. 12, i soci morosi.

11.4 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta.

11.5 In caso di consultazione scritta, dovrà essere redatto

apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

11.5.1 l'argomento oggetto della decisione;

11.5.2 il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

11.5.3 l'indicazione dei soci consenzienti;

11.5.4 l'indicazione dei soci contrari ed astenuti e, su richiesta degli stessi, i motivi della contrarietà, ovvero dell'astensione;

11.5.5 la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, sia astenuti, che contrari.

11.6 Copia del documento di cui al precedente paragrafo 11.5 dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali, entro i 15 (quindici) giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto, equivale a voto contrario. Le comunicazioni previste nel presente paragrafo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

11.7 Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni

di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.8 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei votanti, che rappresentano almeno il 61% (sessantuno per cento) del capitale sociale.

11.9 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

12 Assemblea

12.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 ai paragrafi 11.2.4 e 11.2.5, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

12.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori del Comune dove è posta la sede sociale, purché in Italia.

12.3 L'assemblea viene convocata dall'Amministratore Delegato, dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai

soci al domicilio risultante dall'elenco depositato presso il Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal sopraindicato elenco). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

12.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse validamente costituita; comunque, anche in seconda convocazione le decisioni dovranno essere adottate con le medesime maggioranze previste in prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

12.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di es-

sere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13 Svolgimento dell'assemblea

13.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato, dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o impedimento di questi, il presidente dell'assemblea sarà eletto dalla maggioranza dei presenti.

13.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se necessario, uno o più scrutatori, anche non soci.

13.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4 E' possibile tenere le adunanze dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

13.4.1 che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale;

13.4.2 che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare

i risultati della votazione;

13.4.3 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

13.4.4 che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14 Diritto di voto a quorum assembleari

14.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

14.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data in cui si tiene l'adunanza risultano iscritti nel competente Registro delle Imprese.

14.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società.

14.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza qualificata pari al 61% (sessantuno per cento) del capitale sociale.

14.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese, o comunque espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

14.6 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presen-

ti, salvo che nei casi previsti dal precedente art. 11.2, paragrafi 11.2.4 ed 11.2.5, per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti i soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

14.7 Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

15 Verbale dell'assemblea

15.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel Libro delle Decisioni dei Soci.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE-RAPPRESENTANZA

16 Amministrazione

16.1 La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri così nominati:

- un membro è designato di diritto dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- i restanti membri sono designati dall'Assemblea dei Soci.

16.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

17 Nomina e sostituzione degli amministratori

17.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 16 sulla riserva di nomina prevista a favore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza":

17.1.1 gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina;

17.1.2 in caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa;

17.1.3 gli amministratori sono rieleggibili;

17.1.4 nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa vengono meno uno o più consiglieri, si applica l'art. 2386 c.c.;

17.1.5 la cessazione degli amministratori per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18 Presidente

18.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.

19 Decisioni degli amministratori

19.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 20.1, possono essere adottate mediante consultazione scritta.

19.2 In caso di decisioni adottate mediante consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

19.2.1 l'argomento oggetto della decisione;

19.2.2 il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

19.2.3 l'indicazione degli amministratori consenzienti contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

19.2.4 la sottoscrizione di tutti gli amministratori, consenzienti, astenuti e contrari.

19.3 Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori, i quali, entro i 5 (cinque) giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o

contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente paragrafo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

19.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

19.5 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

19.6 Con la maggioranza di cui al precedente paragrafo 19.4, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni alla delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi con metodo collegiale.

20 Decisioni collegiali degli amministratori

20.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, cod. civ. ovvero nel caso di cui al precedente art.

19.6, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dai presenti patti sociali, le decisioni del consiglio d'amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione

collegiale.

20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

20.2.1 viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

20.2.2 si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

20.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

20.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

20.4.1 che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

20.4.2 che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare svolgimento

della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

20.4.3 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

20.4.4 che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale da trascriversi nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

20.7 Quando l'organo amministrativo è costituito da più amministratori non come Consiglio, anche le loro riunioni sono disciplinate dalle norme stabilite nel presente articolo e nel precedente articolo 19, per quanto applicabili.

21 Competenze degli amministratori

21.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria am-

ministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

Nel caso di nomina del consiglio amministrazione, questo può delegare proprie attribuzioni, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo, ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. In ogni caso è necessaria la preventiva delibera di autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei votanti pari al 61% (sessantuno per cento) del capitale sociale, per le seguenti decisioni:

- la compravendita, anche attraverso leasing, la permuta di beni immobili e mobili registrati, di aziende e rami di azienda, compresi i propri, il loro conferimento in altre società costituite o costituende, sia in Italia che all'estero, nonché l'affitto di aziende;
- la stipula di mutui ipotecari e fondiari di qualsiasi importo e genere;
- il rilascio di avalli, fidejussioni e garanzie reali di qualsiasi natura e la concessione di ipoteche;

- l'acquisto e la vendita di partecipazioni in altre società ed enti.

22 Rappresentanza della Società

22.1 La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione e eventualmente all'Amministratore Delegato.

22.2 L'organo amministrativo può conferire procure speciali per uno o più specifici atti a favore di una o più persone, anche non socie, purché nell'atto di conferimento vengano determinati l'oggetto e i poteri.

22.3 Nel caso di pluralità di amministratori delegati, questi potranno agire disgiuntamente o congiuntamente, con relativa firma sociale, conformemente a quanto stabilito nell'atto costitutivo o nella delibera di nomina o delega.

23 Compensi degli amministratori

23.1 Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina (o successivamente) con apposita decisione.

23.2 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

23.3 I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

CONTROLLO

24 Organo di controllo

24.1 Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominati:

- un membro è designato di diritto dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

- i restanti membri sono designati dall'Assemblea dei Soci.

24.2 La determinazione della loro retribuzione, è fatta dall'assemblea ai sensi di legge

nei casi previsti dall'art. 2477, II e III comma c.c. si applicano le disposizioni in tema di Società per Azioni. In caso di nomina di un Collegio Sindacale, La Sapienza si riserva la nomina di un Sindaco effettivo.

TITOLO VI

RECESSO

25 Recesso del socio

25.1 Il diritto di recesso compete:

25.1.1 ai soci che non hanno consentito alla variazione del capitale sociale, al cambiamento dell'oggetto o del tipo di

società, alla proroga del termine alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e dai presenti patti sociali, all'introduzione, modificazione o rimozione di regole e/o vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

25.1.2 ai soci che non hanno consentito il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

25.1.3 in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto o dai patti parasociali.

25.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente art. 25.1, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla Società entro 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle imprese, esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei Soci delibera lo

scioglimento della Società.

25.3 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

26 Esercizio sociale, bilancio, distribuzione degli utili

26.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

26.2 L'organo amministrativo redige, nei modi e nei termini di legge, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) giorni, se particolari esigenze lo richiedano. In quest'ultimo caso gli amministratori, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., devono indicare le ragioni della dilazione.

26.3 Gli utili netti annuali, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

27 Scioglimento e liquidazione

27.1 Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea delibera il numero e Le persone dei liquidatori.

27.2 Lo stato di liquidazione potrà essere revocato in qualunque momento, purché la relativa delibera venga assunta con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

28 Rinvio

28.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento al codice civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.

29 Foro competente

29.1 Per tutte le controversie nascenti dal rapporto sociale sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma."

TITOLO X

I componenti infine:

- a) indicano che l'importo globale approssimativo delle spese per la presente costituzione, poste interamente a carico della società, è di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero centesimi);
- b) delegano inoltre al ritiro presso la "UNICREDIT BANCA DI ROMA" - Agenzia Roma Parioli "A" 723, della complessiva somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero centesimi) versati ai sensi dell'art. 2464, comma 4, del c.c. per la co-

stituzione della Società "AICOMPLY S.r.l.", la signora PARENTE GIOVANNA, nata a Roma il 6 gennaio 1976, Cod. Fisc. PRN GNN 76A46 H501M, domiciliata ai fini della presente in Roma, Via Lorenzo Respighi n. 10, rilasciandone quietanza e discarico con esonero del predetto Istituto depositario da ogni responsabilità al riguardo.

I componenti dichiarano di essere stati esaustivamente informati dei diritti ad essi riconosciuti dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e quindi delle modalità e delle finalità del trattamento appresso riportati. Dichiarano inoltre di essere stati informati che i dati personali riportati nel presente atto e da essi stessi comunicati e confermati saranno trattati e conservati con sistemi informatici per i seguenti fini:

- a) dare idonea pubblicità al presente atto, secondo la natura dello stesso, presso tutti i competenti uffici ove la normativa vigente prevede siano registrati/trascritti/annotati/volturati e/o comunque comunicati;
- b) adempiere agli obblighi di conservazione previsti dalle vigenti norme nell'espletamento delle funzioni notarili;
- c) adempiere agli obblighi di conservazione e/o di comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia.

Infine i sottoscritti sono stati informati dei diritti ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 7 del sopra citato D. Lgs, della obbligatorietà delle comunicazioni come sopra riportate

e che le medesime verranno trattate ai soli fini e nei limiti di cui sopra secondo il codice di deontologia professionale a cura del Notaio rogante quale responsabile del trattamento e dai suoi dipendenti.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto da me letto ai comparenti che, su mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Dattiloscritto su dieci fogli per pagine trentasette fin qui, sottoscritto alle ore dieci e minuti venti e completato a mano da me Notaio.

Firmato: MASSIMO TRONCI - FRANCESCO COSTANTINO - GIULIO DI GRAVIO - FRANCESCO AVALLONE - ROBERTO CECILIA SANTAMARIA - ADOLFO LAGATTOLLA - MARCO DE LUCA Notaio - Segue Sigillo